

**N. 05371/2013REG.PROV.COLL.
N. 01466/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2013, proposto da:

Daniela Travisani, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Cezzi De Giorgi e Francesco Vetrò, con domicilio eletto presso l'avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;

contro

Provincia di Barletta – Andria - Trani, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 6;

nei confronti di

Daniela Barbara Lenoci e Francesco Patruno, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso l'avv. Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia 80; Alessandro Maggio, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele de' Robertis, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro

13;

Maria Tina Morra, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Vittorio Maria Nunziante, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II n. 1314/2012, resa tra le parti, con cui è dichiarato il difetto di giurisdizione in materia di scorrimento graduatorie concorsi pubblici per la copertura di posti in varie categorie

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta – Andria – Trani e dei controinteressati Daniela Barbara Lenoci, Alessandro Maggio, Francesco Patruno, Maria Tina Morra e Vittorio Maria Nunziante;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l'avv. Francesco Vetrò, l'avv. Fabrizio Lofoco, l'avv. Bassi, per delega dell'avv. Michele Didonna, e l'avv. Colagrande, per delega dell'avv. Gabriele Bavaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La Provincia di Barletta – Andria – Trani, con delibera di giunta del 31 dicembre 2010 stabiliva di coprire i posti vacanti in organico mediante utilizzazione delle graduatorie di alcuni degli enti appartenenti alla Provincia, con preferenze per le graduatorie più recenti in corso di validità e di conseguenza di non utilizzare le graduatorie più risalenti, sebbene ancora valide.

2.- L'ing. Daniela Travisani collocata utilmente nella graduatoria del Comune di Spinazzola, ancora valida, ma non utilizzata dalla Provincia in base al criterio fissato con la suddetta delibera di giunta, impugnava con ricorso al TAR Puglia la delibera di giunta provinciale e gli atti conseguenti.

3.- Con la sentenza n. 1314 del 2012, il TAR Puglia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, ritenendo che la controversia afferisse sostanzialmente all'escussione di graduatorie di concorso, collocandosi, pertanto, in una fase successiva alla procedura concorsuale, questa soltanto riservata alla giurisdizione amministrativa.

4.- L'ing. Travisani, con l'atto di appello in esame, ha impugnato la sentenza del TAR, assumendo che nel caso la questione dedotta in giudizio atterrebbe al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'amministrazione nello scegliere, tra le tante, la graduatoria da cui attingere per coprire i posti e, quindi, la situazione dedotta in giudizio apparterebbe alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo.

I controinteressati hanno chiesto la conferma della sentenza del TAR e hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello sotto più profili.

5.- Con memoria depositata il 10 luglio 2013 l'appellante ha dichiarato di aderire all'orientamento espresso dal giudice di primo grado in ordine al

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e di conseguenza di rinunciare al presente ricorso con compensazione delle spese di giudizio, al quale hanno assentito quasi tutte le parti appellate.

6.- Tutto ciò premesso, atteso che ai sensi dell'art. 84, comma 4 c.p.a. l'atto di rinuncia in assenza delle formalità (notifica alle altre parti almeno 10 giorni prima dell'udienza e accettazione o mancata opposizione delle parti intimata) può assumere la valenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Visto che nel caso, l'atto di rinuncia, pur non potendo svolgere la funzione tipica essendo privo dei requisiti processuali, manifesta in maniera inequivoca la carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa, il collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

3. Le spese del giudizio, stante l'accordo delle parti, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)